

N. [...] di REPERTORIO

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE per la Gestione del Servizio Idrico Integrato
nell'ATO della provincia di Pavia

PROVINCIA DI PAVIA

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in [...], [...] n. [...], avanti
a me, [...], Segretario Generale della Provincia di Pavia,
autorizzata a rogare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97,
comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nell'interesse della
Provincia, gli atti in forma pubblica e senza assistenza di testimoni
per avervi, le parti d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciato,
sono personalmente comparsi i Sigg.:

la **Provincia di Pavia** (di seguito l'**Ente di Governo d'Ambito o
EGA**), rappresentata da [...], nato a [...] il [...], domiciliato per la
carica in Pavia, Piazza d'Italia n. 2, il quale interviene nella sua
qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*

E

la **Società consortile pubblica PAVIA ACQUE S.c.a r.l.** (di seguito il
Gestore), Codice Fiscale Partita IVA n. 02234900187, iscritta al
Registro delle imprese di Pavia al n. 256972, rappresentata, ai
sensi dell'articolo 29 del proprio statuto, da [...], nato a [...] il [...],
domiciliato per la carica in Pavia presso la sede della Società in
Pavia via Donegani 7/21, il quale interviene nella sua qualità di
Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*,
(di seguito, congiuntamente, **le Parti**)

PREMESSO CHE

a) la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di Gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*:

– all'art. 49, comma 1, stabilisce che le Province, salvo che per l'ambito della città di Milano, organizzino il Servizio Idrico Integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e ne deliberino la forma di gestione, affidando detto Servizio ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni;

– all'art. 48, comma 3, stabilisce che, per le decisioni relative alla scelta del modello gestionale e all'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, le Province acquisiscano il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;

b) la Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Pavia, nella seduta dell'8 maggio 2013, ha espresso parere favorevole rispetto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l., secondo il modello *in house providing*, del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ATO provinciale;

c) la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare 7 giugno 2013, n. 49, ha deliberato di procedere all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO provinciale, secondo il modello *in house providing*, e di

	procedere, ai fini del definitivo perfezionamento degli effetti	
	dell'affidamento ed entro la data del 31/12/2013, alla stipula della	
	Convenzione di Servizio, previa verifica e presa d'atto dell'avvenuto	
	adempimento di tutte le obbligazioni stabilite nella deliberazione	
	stessa;	
	d) la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare del	
	20/12/2013 n. 143, ha preso atto del verificarsi delle condizioni	
	stabilite per l'affidamento definitivo del Servizio e ne ha	
	confermato l'affidamento secondo il modello <i>in house providing</i> a	
	Pavia Acque S.c.a.r.l., prendendo altresì atto dello schema	
	dell'apposita Convenzione di Servizio da stipularsi con il Gestore.	
	e) in esecuzione della Deliberazione Consiliare del 20/12/2013 n.	
	143, tra la Provincia di Pavia e Pavia Acque S.c.a.r.l. è stata	
	stipulata in data 20/12/2013 la Convenzione per la Gestione del	
	Servizio Idrico Integrato nell'ATO della provincia di Pavia	
	(contratto Rep. 18705 in data 20/12/2013).	
	f) con deliberazione del Presidente della Provincia di Pavia n. 2 del	
	10/08/2016 è stato deliberato di adeguare la convenzione di	
	gestione del servizio idrico integrato, di cui al contratto Rep. 18705	
	alle disposizioni dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia	
	Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ed approvato il relativo	
	schema di convenzione;	
	g) in esecuzione della Deliberazione del Presidente della Provincia	
	di Pavia n. 2 del 10/08/2016, tra la Provincia di Pavia e Pavia	
	Acque S.c.a.r.l. è stata stipulata in data 22/11/2016 la Convenzione	

	per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO della	
	provincia di Pavia (contratto Rep. 18861 in data 22/11/2016).	
	h) in forza di quanto previsto dall'Articolo 4 "Definizione dello	
	specifico schema regolatorio" della deliberazione n. 580/2019	
	dell'ARERA si rende necessario adeguare la convenzione di	
	gestione del servizio idrico integrato, di cui al contratto Rep. 18861.	
	i) con deliberazione del [...] della Provincia di Pavia n. [...] del	
	__/__/20__ è stato approvato l'adeguamento ai sensi della	
	deliberazione ARERA n. 580/2019 della la convenzione di gestione	
	del servizio idrico integrato, di cui al contratto Rep. 18861 ed	
	approvato il relativo schema di contratto.	
	Tutto ciò premesso, al fine di provvedere, in conformità a quanto	
	disposto dalle norme e dall'Autorità di regolazione competente, alla	
	regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Pavia e il Gestore	
	del Servizio Idrico Integrato, le Parti convengono e stipulano	
	quanto segue.	
	Capo I - Disposizioni generali	
	Articolo 1	
	(Allegati)	
	1. Fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	quand'anche non materialmente allegati poiché già agli atti	
	dell'EGA:	
	A. Deliberazione scelta della forma di gestione dell'EGA n. 49 del	
	7/6/2013 e Delibera dell'EGA n. 143 del 20/12/2013;	
	B. Delibera del Presidente dell'EGA n. 2 del 10/08/2016;	

	C. Accordo Sindacale stipulato;	
	D. Schema della Carta dei Servizi;	
	E. Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di approvazione da parte dell'EGA;	
	F. Regolamento d'Utenza;	
	G. Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria;	
	H. Disciplinare tecnico.	
	2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e vincolano le Parti ad ogni effetto.	
	Articolo 2	
	(Definizioni)	
	1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni sottoelencate il significato di seguito indicato:	
	a) Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;	
	b) Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;	

	<p>c) ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.,</p>	
	<p>cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione</p>	
	<p>e al controllo dei servizi idrici;</p>	
	<p>d) Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non</p>	
	<p>rientranti nel Servizio Idrico Integrato e in particolare:</p>	
	<p>- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la</p>	
	<p>distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad</p>	
	<p>uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la</p>	
	<p>vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma,</p>	
	<p>l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e</p>	
	<p>gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;</p>	
	<p>- lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui,</p>	
	<p>quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture</p>	
	<p>dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di</p>	
	<p>percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;</p>	
	<p>- l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di</p>	
	<p>infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, che consiste nelle</p>	
	<p>operazioni di realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico</p>	
	<p>Integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a</p>	
	<p>patrimonio tali infrastrutture;</p>	
	<p>- lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o</p>	
	<p>riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la</p>	
	<p>realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei</p>	
	<p>misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali</p>	

	all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per	
	rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri	
	preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e	
	rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e	
	di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la	
	progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;	
	- prelievo di campioni di acque reflue industriali a fini conoscitivi;	
	- la riscossione;	
	e) ATO: l'Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il	
	territorio delimitato dai confini amministrativi della provincia di	
	Pavia;	
	f) Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle di	
	gestione del Servizio Idrico Integrato, comunque relative ai servizi	
	idrici ed all'attività di gestione di acquedotto, fognatura,	
	depurazione, quali ad esempio lo svolgimento di attività e servizi	
	attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, le analisi di	
	laboratorio, la progettazione e l'engineering, la riscossione e altri	
	lavori e servizi similari, nonché tutte le attività definite come tali	
	dalla normativa di volta in volta vigente;	
	g) Carta dei Servizi: il documento, il cui schema, allegato alla	
	presente Convenzione, deve essere obbligatoriamente adottato in	
	conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli	
	di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione,	
	incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;	
	h) Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	

	gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per	
	l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque	
	superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le	
	centrali di sollevamento;	
	i) Comitato di Controllo Analogo: l'organismo previsto dallo	
	Statuto del Gestore, composto da rappresentanze degli Enti locali e	
	deputato ad esercitare il controllo analogo nei confronti del Gestore	
	stesso;	
	j) Convenzione: il presente testo negoziale, finalizzato a	
	disciplinare termini e modalità di erogazione del Servizio Idrico	
	Integrato all'interno dell'ATO;	
	k) Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
	gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque	
	reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere	
	le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le	
	attività per il trattamento dei fanghi;	
	l) Disciplinare Tecnico: documento di dettaglio che disciplina	
	aspetti tecnici attuativi di quanto disposto dalla Convenzione;	
	m) Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
	gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite,	
	delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua	
	captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le	
	centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di	
	testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e	
	di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla	

fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

n) Ente di Governo d'Ambito (EGA): la Provincia di Pavia;

o) Enti locali: la Provincia di Pavia ed i Comuni ricadenti nell'ATO;

p) Equilibrio Economico-Finanziario: è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

q) Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

r) Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di

	dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di	
	raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di	
	sfiore, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;	
	s) Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico	
	generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'articolo 3,	
	comma 1, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre	
	2003, n. 26 e s.m.i.;	
	t) Gestore: Pavia Acque S.c.a.r.l., affidatario <i>in house</i> della	
	gestione del Servizio Idrico Integrato, comprensiva di tutte le	
	connesse attività all'interno dell'ATO;	
	v) Gestore Grossista: è il soggetto che eroga ad altri soggetti,	
	diversi dagli utenti finali domestici, il Servizio di captazione e/o	
	adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di	
	acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche	
	funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è	
	considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore	
	del SII la fatturazione del Servizio;	
	w) Legge Regionale: la Legge Regionale della Lombardia 12	
	dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;	
	x) Metodo tariffario: i parametri contenuti nei documenti	
	elaborati dall'ARERA in materia di tariffe del Servizio Idrico	
	Integrato;	
	y) Osservatorio Regionale Risorse e Servizi: l'Osservatorio	
	Regionale Risorse e Servizi, di cui all'articolo 4, comma 1, della	
	Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;	

	<p>z) Piano d'Ambito: il documento contenente la ricognizione delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano economico finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo;</p>	
	<p>aa) Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;</p>	
	<p>bb) Programma degli interventi (di seguito anche "PdI"): Programma pluriennale degli interventi infrastrutturali attuativi del Piano d'Ambito, predisposto secondo lo schema ARERA di volta in volta vigente, proposto dal Gestore all'interno del Tavolo Tecnico e approvato dall'EGA;</p>	
	<p>cc) Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio): è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;</p>	

	dd) Tavolo Tecnico: organismo di confronto e condivisione	
	tecnica unitaria, cui partecipano l'EGA, l'Ufficio d'Ambito e il	
	Gestore e al cui interno vengono analizzati, tra l'altro, obiettivi,	
	criticità, strategie generali di intervento e documenti a vario titolo	
	prodotti;	
	ee) Ufficio d'Ambito: l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito	
	Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e	
	la pianificazione del Servizio Idrico Integrato", istituita dalla	
	Provincia di Pavia con Delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del	
	28 novembre 2011, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia	
	n. 21/2010;	
	ff) Vendita all'ingrosso: è l'attività di cessione di acqua, potabile	
	e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di	
	altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali	
	ottimali;	
	2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si	
	applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'ARERA di	
	volta in volta vigenti.	
	Articolo 3	
	(Regime giuridico per la gestione del Servizio)	
	1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio Idrico Integrato	
	mediante affidamento diretto secondo il modello dell' <i>in house</i>	
	<i>providing</i> in adempimento alle deliberazioni di Consiglio	
	provinciale dell'EGA del 7 giugno 2013, n. 49, e del 20 dicembre	
	2013, n. 143, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D.lgs 152/2006	

e s.m.i., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

2. In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti definiti e disciplinati dall'ordinamento comunitario per la configurazione del modello c.d. *in house providing*, quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, il Gestore è costituito nella forma di Società a capitale interamente pubblico.

3. La Società, all'atto della stipula, è costituita nella forma della Società Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi degli articoli 2500-septies e 2615-ter del Codice Civile.

4. Il Gestore ha per esclusivo oggetto, nell'interesse della comunità dell'ATO e degli Enti che la partecipano, la gestione *in house providing* del SII nell'ATO, coerentemente ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge Regionale, dagli atti di affidamento e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente, sia nazionale che comunitaria.

5. Al fine di realizzare la gestione del Servizio nell'ATO, il Gestore opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché della struttura, dei servizi, delle competenze e delle conoscenze forniti dai propri Soci, sotto il coordinamento e la responsabilità del Gestore stesso e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione. Pertanto, il Gestore, fermo restando il rispetto delle norme in materia di

	affidamento dei contratti pubblici, potrà utilizzare i propri Soci per	
	l'esecuzione di attività ricadenti nel Servizio, senza che ciò	
	costituisca sub-concessione.	
	Articolo 4	
	(Oggetto dell'affidamento)	
	1. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare	
	le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato,	
	promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle	
	infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti,	
	in attuazione della normativa vigente.	
	2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente,	
	l'EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla	
	presente Convenzione, tra cui:	
	a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei	
	soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente	
	le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la	
	sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;	
	b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali	
	criticità riscontrate, per il tramite del Tavolo Tecnico, e	
	predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma	
	degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;	
	c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie	
	appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità,	
	chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.	
	3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore	

si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente

Convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio in condizioni di efficienza,

efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle

prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture,

secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa

vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali

percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa

vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività

necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato

grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della

presente Convenzione.

4. Il Gestore gestisce in esclusiva i beni di sua proprietà, nonché le

reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali pubbliche,

strumentali alla erogazione del Servizio nell'ATO e fornisce agli

utenti il Servizio, conformemente alla Convenzione, alla Carta dei

Servizi, al Regolamento d'Utenza, al Piano d'Ambito di volta in

volta vigente, e delle disposizioni dell'ARERA, secondo i termini e

le condizioni indicati negli articoli seguenti.

5. Il Gestore è autorizzato a percepire direttamente, come

corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla

Convenzione, la tariffa del servizio idrico indicata al successivo art.

22 e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla Convenzione e/o dal Piano d'Ambito e dall'ARERA.

Articolo 5

(Perimetro delle attività affidate)

1. L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo..

2. Il Servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

- Acquedotto (captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione);
- Fognatura;
- Depurazione.

3. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni dell'ATO della provincia di Pavia.

4. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi Attività diverse, come richiamate dalle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art. 17 della presente Convenzione.

5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.

6. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento, verrà

conseguentemente modificato il Piano d'Ambito, con le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 14.

Articolo 6

(Altre attività idriche e attività diverse svolte dal Gestore)

1. Il Gestore può svolgere altre attività idriche e/o attività diverse tra quelle di cui alle definizioni della presente Convenzione.

2. L'EGA potrà richiedere di eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla Convenzione ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella gestione stessa, tra cui l'organizzazione di un adeguato servizio di controllo, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D. Lgs. 152/2006.

3. Le Parti, attraverso specifici atti, che assumono valenza integrativa della presente Convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività, di cui al precedente comma.

4. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, comunque funzionali alla gestione del Servizio e delle quali dovrà tenere una contabilità separata, siano compatibili con la normativa relativa al modello di affidamento *in house providing*, non pregiudichino l'ottimale gestione dei beni oggetto della Convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

Articolo 7

(Durata)

1. Tenuto conto del Programma degli interventi che il Gestore è

	chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano	
	Economico-Finanziario, la durata dell'affidamento è fissata in anni	
	20, a decorrere dal primo giorno dell'anno 2014.	
	2. Nell'ipotesi in cui dovessero venir meno in capo al Gestore le	
	condizioni previste dall'ordinamento per l'affidamento <i>in house</i>	
	<i>providing</i> della gestione del Servizio, l'EGA si riserva di	
	pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento, con	
	conseguente risoluzione immediata della Convenzione.	
	3. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di	
	Equilibrio Economico-Finanziario, la durata dell'affidamento può	
	essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio <i>pro tempore</i>	
	vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti,	
	esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla	
	normativa vigente, nei seguenti casi:	
	a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un	
	significativo incremento della popolazione servita, a seguito di	
	processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e	
	integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del	
	d.l. 138/11;	
	b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del	
	Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della	
	regolazione dell'ARERA.	
	4. Nei casi di cui al comma 3, il Gestore presenta motivata istanza	
	all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta	
	necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle	

condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

5. Alla scadenza della Convenzione, il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire nella gestione del Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Gestore nonché al pagamento da parte di quest'ultimo del relativo valore di rimborso, secondo quanto previsto dal successivo art. 35, in modo da consentire la regolare gestione del Servizio stesso.

Articolo 8

(Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore è obbligato a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva.

2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive, agli indirizzi e agli atti di controllo e vigilanza dell'ARERA, dell'EGA e del Comitato sul Controllo Analogico, osservando gli obblighi e gli standard di qualità definiti nella Convenzione, nel Piano d'Ambito di volta in volta vigente, nella Carta dei Servizi, di cui allo schema allegato *sub D*, e negli atti che saranno concordati tra le Parti nel corso dell'affidamento.

	<p>3. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in</p>	
	materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento,	
	utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque	
	distribuite in relazione agli usi possibili, nonché operare nel	
	completo rispetto della normativa in materia di affidamento di	
	contratti pubblici. Il Gestore, pur risultando sottoposto al controllo	
	analogo, compreso quello esercitato dall'EGA, è responsabile in via	
	diretta ed esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi	
	derivanti dalla presente Convenzione, nonché degli illeciti	
	eventualmente commessi nell'espletamento del Servizio affidato.	
	<p>4. Il Gestore si impegna, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della</p>	
	Legge Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali	
	destinati all'ampliamento, potenziamento e manutenzione delle	
	reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali	
	all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione	
	e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le	
	caratteristiche funzionali, nonché a svolgere tutte le attività legate	
	alla fornitura agli utenti finali del Servizio stesso, ivi incluse le	
	attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti	
	e altre dotazioni patrimoniali afferenti il Servizio Idrico Integrato,	
	nel rispetto del Piano d'Ambito e delle sue revisioni ordinarie e	
	straordinarie e del Programma degli interventi approvato dall'EGA	
	e nel quadro delle disposizioni ARERA di volta in volta vigenti.	
	<p>5. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata dell'affidamento,</p>	
	l'onere e l'obbligo della progettazione e della direzione lavori,	

nonché delle attività connesse all'osservanza delle Leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori e di sicurezza, degli interventi di cui al Piano d'Ambito di volta in volta vigente, nei modi e nei termini previsti dal relativo Programma degli interventi. E' in capo al Gestore anche l'esercizio delle funzioni di Autorità espropriante, ai sensi del successivo art. 16, nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.

6. Il Gestore si impegna a prestare ogni collaborazione nei confronti dell'EGA al fine di permettere a quest'ultimo il controllo e la vigilanza sull'erogazione del Servizio affidato.

7. Il Gestore è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo.

8. Il Gestore è obbligato a prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione.

9. Il Gestore ha l'obbligo di adottare sistemi di contabilità separata dei costi riferibili alle attività oggetto del Servizio, così da permettere l'attuazione del cd. *unbundling*.

10. Il Gestore è soggetto alla normativa relativa agli obiettivi di razionalizzazione della spesa in materia di società partecipate, compresa la disciplina del rapporto di lavoro instaurato con la dirigenza.

	11. Ferme restando le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni, il Gestore è obbligato a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, ovvero dotarsi, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, di un adeguato Servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.	
	12. Il Gestore è obbligato a trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio Idrico Integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA.	
	13. Il Gestore è obbligato a prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.	
	14. Il Gestore è obbligato a restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del Servizio Idrico Integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito.	

15. Il Gestore è obbligato a pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni.

16. Il Gestore è obbligato a attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente.

17. Il Gestore è obbligato a curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione.

18. Il Gestore è obbligato a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.

Articolo 9

(Obblighi dell'Ente di Governo d'Ambito)

1. L'EGA si impegna a collaborare con il Gestore, attivando tutte le forme di reciprocità rese possibili dalla natura dell'affidamento e dal rispetto delle leggi.

2. Con la stipula della Convenzione l'EGA mette a disposizione del Gestore, in concessione d'uso gratuita, le reti e gli impianti ricadenti nell'ATO, strumentali all'erogazione del Servizio affidato e che non siano di proprietà del Gestore medesimo.

3. L'EGA è obbligato a provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima.

4. L'EGA è obbligato a garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio

		Idrico Integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.
	5. L'EGA è obbligato a garantire lo svolgimento della procedura di	
	subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa	
	vigente, secondo quanto meglio precisato nel successivo art. 35.	
	6. L'EGA è obbligato a adempiere alle obbligazioni nascenti dalla	
	Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche,	
	finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del	
	Servizio.	
	7. L'EGA è obbligato a controllare le attività del Gestore,	
	raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate	
	dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di	
	attuazione della regolazione dell'ARERA.	
	Capo II - Reti, impianti, passività e personale	
	Articolo 10	
	(Beni strumentali alla gestione del Servizio)	
	1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti	
	strumentali del Servizio possono essere in proprietà del Gestore	
	oppure immessi nella disponibilità del Gestore ai fini dello	
	svolgimento del Servizio. Sono beni in proprietà del Gestore le	
	infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è	
	riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà; all'interno di tali	
	beni, le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le	
	caratteristiche di destinazione al pubblico Servizio. Sono beni	
	immessi nella disponibilità del Gestore le infrastrutture, di	
	proprietà degli Enti Locali o di precedenti gestori, strumentali alla	

corretta gestione del Servizio.

2. L'EGA, nell'affidare al Gestore la gestione del Servizio, ha immesso lo stesso nella disponibilità dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio, non già in proprietà del Gestore, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, compatibile con le indicazioni dell'EGA e coerente con gli appositi standard definiti da Regione Lombardia; l'accesso al sistema informativo dovrà essere consentito, in ogni momento, sia all'EGA che all'Ufficio d'Ambito.

4. Il Gestore trasmette all'Ufficio d'Ambito, ai Comuni ed all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture.

5. Fatte salve le ipotesi di cui al comma successivo, l'EGA si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali.

6. In caso di eventuale realizzazione, nel corso della vigenza della Convenzione, di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, strumentali alla gestione del Servizio, da parte degli Enti locali e/o di soggetti terzi per conto degli Enti locali (in quest'ultimo caso,

anche a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire), il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni non in contrasto con le previsioni e gli obiettivi del Piano d'Ambito; tali opere saranno messe nella disponibilità, a titolo gratuito, del Gestore a seguito di apposito collaudo, operato in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

7. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità alla Convenzione.

8. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità *ex lege* dei predetti beni, alla loro alienazione o eliminazione ovvero dismissione, nei limiti e con le modalità consentiti dall'ordinamento, aggiornando di conseguenza i documenti inventariali; le Parti concordano che la facoltà di accesso al sistema informativo e consultazione dei registri inventariali del Gestore, da parte dell'EGA e dell'Ufficio d'Ambito, di cui al precedente comma 3, è sostitutiva di ogni altra comunicazione in merito.

Articolo 11

(Passività pregresse)

1. Le passività pregresse relative al SII, ovvero gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui, oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, individuate dal Piano d'Ambito di volta in volta vigente, sono trasferite al Gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa di cui al successivo art. 22.

2. Il Gestore si impegna a versare agli Enti locali, con periodicità semestrale, entro il 15 giugno e entro il 15 dicembre di ogni anno, gli importi dagli stessi dovuti a terzi, di cui al comma 1.

Articolo 12

(Assunzione e trasferimento di personale)

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà assumere il personale addetto allo svolgimento delle funzioni poste in capo allo stesso, che appartenga ad Amministrazioni Pubbliche, ad Aziende ex Municipalizzate e ad imprese private, con la salvaguardia e l'obbligo di applicare le condizioni contrattuali, retributive, collettive e individuali in atto.

2. Alla Convenzione è allegato, *sub C*, l'Accordo Sindacale stipulato.

Capo III – Piano d'Ambito e Tariffa

Articolo 13

(Piano d'Ambito e finanziamento)

1. Il Piano d'Ambito, allegato *sub E* alla presente Convenzione di

	cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'art. 149	
	del D.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:	
	a) la <i>Ricognizione delle infrastrutture</i> , che, anche sulla base di	
	informazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'Ambito	
	Territoriale Ottimale, individua lo stato di consistenza delle	
	infrastrutture da affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato,	
	precisandone lo stato di funzionamento;	
	b) il <i>Programma degli Interventi (PdI)</i> , che individua le attività di	
	manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare,	
	compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già	
	esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di	
	Servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda	
	dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o	
	con minore densità di popolazione. Il Programma degli interventi,	
	commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle	
	indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da	
	realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i	
	tempi di realizzazione;	
	c) il <i>Modello gestionale ed organizzativo</i> , che definisce la struttura	
	operativa mediante la quale il Gestore assicura il Servizio	
	all'utenza e la realizzazione del Programma degli interventi;	
	d) il <i>Piano Economico-Finanziario (PEF)</i> , che - nell'ambito del	
	piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite	
	dall'ARERA- prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di	
	affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al	

netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale Piano Economico-Finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Gestore accetta il Piano d'Ambito allegato *sub E*, e gli obblighi ivi contenuti. Il Piano d'Ambito e le sue successive revisioni sono vincolanti per il Gestore.

3. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

4. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di

raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 14

(Aggiornamento del Piano d'Ambito)

1. Il Piano d'Ambito è sottoposto a revisione ordinaria, con cadenza coincidente con la durata dei periodi di regolazione tariffaria stabiliti dall'ARERA e comunque nel rispetto delle scadenze massime stabilite dalla normativa vigente, oltre che nei casi particolari previsti dalla Convenzione e ogni qualvolta dovesse rendersi necessario il ripristino dell'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione.

2. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdlI reca la puntuale

indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

3. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

4. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito, ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 15

(Programma degli interventi e obiettivi strutturali)

1. Le criticità e le relative necessità infrastrutturali saranno

	oggetto di analisi da parte del Tavolo Tecnico precedentemente alla	
	formulazione del Programma degli interventi relativo a ciascun	
	periodo regolatorio o eventuale relativo aggiornamento biennale.	
	2. Il Gestore deve trasmettere, a valle delle attività di cui al comma	
	1, il Programma degli interventi, predisposto secondo standard	
	definiti dall'EGA e dall'ARERA.	
	3. L'EGA valuta ed approva il Programma degli interventi	
	unitamente agli adeguamenti tariffari e/o in sede di revisione del	
	Piano d'Ambito.	
	4. Non sono soggette ad una nuova approvazione da parte dell'EGA	
	le variazioni non sostanziali del Programma degli interventi,	
	ovvero quelle che non comportano ripercussioni di tipo economico-	
	finanziario e tariffario e che risultano coerenti con il	
	raggiungimento degli obiettivi e risoluzione delle criticità di cui al	
	Piano d'Ambito vigente.	
	5. Il Gestore è obbligato a provvedere alla realizzazione del	
	Programma degli Interventi.	
	Articolo 16	
	(Delega al Gestore dei poteri espropriativi)	
	1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero	
	necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso	
	per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'EGA	
	delega, senza riserve, al Gestore le funzioni ed i poteri di "autorità	
	espropriante".	
	Articolo 17	

(Raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario)

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.

2. Tra i presupposti e le condizioni che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario del Gestore, come indicati nel Piano Economico-Finanziario, rientrano l'importo degli interventi indicati nel Programma degli Interventi, la durata della Convenzione di cui all'articolo 7, nonché il *Debt Service Cover Ratio* (DSCR) indicato nel Piano Economico-Finanziario. Il venire meno dell'Equilibrio Economico-Finanziario, per il verificarsi di circostanze straordinarie ed eccezionali non imputabili al Gestore, determina il diritto di quest'ultimo di ottenere il riequilibrio economico-finanziario, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Articolo 18

(Istanza di riequilibrio Economico-Finanziario)

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'Equilibrio Economico-Finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che

	comportano il venir meno dell'Equilibrio Economico-Finanziario, la	
	sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la	
	proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché	
	l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo	
	squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della	
	formulazione della predisposizione tariffaria.	
	3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma	
	dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il	
	verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.	
	Articolo 19	
	(Misure per il mantenimento dell'Equilibrio Economico-	
	Finanziario)	
	1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso	
	nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:	
	a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le	
	modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con	
	particolare riferimento a:	
	- trattamento dei costi di morosità;	
	- allocazione temporale dei conguagli;	
	- rideterminazione del deposito cauzionale;	
	- revisione dell'articolazione tariffaria;	
	- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti	
	interessati.	
	b) revisione del Programma degli interventi, comunque garantendo	
	il raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché il	

soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

3. Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 1, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Articolo 20

(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)

1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine

	di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui	
	all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico	
	contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto,	
	sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di	
	riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.	
	2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio	
	determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria	
	competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non	
	oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni	
	di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità	
	gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.	
	3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti	
	economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di	
	infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al	
	fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.	
	Articolo 21	
	(Obiettivi di qualità)	
	1. Gli obiettivi di qualità del Servizio ed i relativi standard, che il	
	Gestore deve garantire, sono definiti dal Piano d'Ambito, dalla	
	Carta dei Servizi e dalle disposizioni ARERA.	
	2. La qualità, oltre a riguardare il rapporto del Gestore con gli	
	Utenti finali del Servizio, deve perseguire gli obiettivi di	
	miglioramento della qualità ambientale e del territorio dell'ATO in	
	genere.	
	Articolo 22	

(Tariffa)

1. La tariffa e la sua eventuale articolazione sono approvate dall'EGA, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, anche in seguito alla preventiva condivisione in sede di Tavolo Tecnico, e previo parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni, e successivamente sottoposte all'approvazione definitiva dell'ARERA, in applicazione della normativa vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dalla stessa ARERA.

2. La tariffa è direttamente riscossa dal Gestore, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a seguito degli obblighi assunti con la Convenzione.

3. Il Gestore è obbligato a rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA nel rispetto della regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale.

4. Il Gestore è tenuto a coprire i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, riconosciuti sulla base della disciplina vigente.

Capo IV – Attività e previsioni strumentali alla gestione del

Servizio

Articolo 23

(Aggiornamento dell'inventario e stato di consistenza dei beni)

1. Il Gestore si impegna a provvedere all'aggiornamento dell'inventario dei beni e dello stato di consistenza dei cespiti afferenti il Servizio, per categoria e per Comune.

	Articolo 24	
	(Sistema di Gestione per la qualità e standard qualitativi del Servizio)	
	1. Il Gestore si dota e sottopone alla approvazione dell'EGA un <i>Sistema di Gestione per la qualità</i> , strutturato secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2008 ed eventuali successivi aggiornamenti.	
	Articolo 25	
	(Carta dei Servizi)	
	1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche, previste all'interno della Carta dei Servizi, il cui schema è allegato <i>sub D</i> alla Convenzione, predisposta e pubblicizzata in conformità a quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni dell'ARERA. Il Gestore è obbligato ad adottare ed applicare la Carta dei Servizi entro i termini stabiliti dall'ARERA.	
	2. Il Gestore provvede a divulgare la Carta dei Servizi agli utenti e la pubblica sul proprio sito web.	
	Articolo 26	
	(Regolamento di utenza e prezzario)	
	1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal <i>Regolamento di utenza</i> , allegato <i>sub F</i> alla presente, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche da rispettarsi da parte del Gestore nel fornire il Servizio agli utenti.	
	2. Il Regolamento, condiviso all'interno del Tavolo Tecnico, è	

approvato dall'EGA ed è immediatamente vincolante per il Gestore e gli Utenti.

3. Il Regolamento è corredato dal *Prezzario all'utenza*, predisposto e aggiornato dal Gestore e preventivamente condiviso in sede di Tavolo Tecnico.

4. Il Gestore provvede a divulgare il Regolamento e i suoi allegati agli utenti e lo pubblica sul proprio sito web.

Articolo 27

(Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria)

1. Il *Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria*, condiviso all'interno del Tavolo Tecnico, allegato *sub G* alla presente, è approvato dall'EGA ed è immediatamente vincolante per il Gestore e per gli Utenti. Tale Regolamento disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative agli scarichi in fognatura delle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

Capo V - Garanzie, sanzioni e contenzioso

Articolo 28

(Assicurazioni)

1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'EGA e l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità, comunque nascente, dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della Convenzione.

2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi, con un massimale minimo pari a 5 milioni di Euro per

	tutta la durata della Convenzione.	
	3. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia	
	di primaria importanza, gli impianti contro i rischi di calamità	
	naturali, con un massimale minimo pari a € 15.000.000,00	
	[quindicimilioni/00]. Per i danni non assicurabili da parte della	
	compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.	
	4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'EGA copia dei contratti di	
	assicurazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro 90 giorni dalla	
	sottoscrizione degli stessi.	
	Articolo 29	
	(Garanzie)	
	1. In materia di garanzie, si applica la normativa <i>pro tempore</i>	
	vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.	
	2. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi	
	dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento	
	dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'EGA e all'Ufficio	
	d'Ambito da un eventuale suo inadempimento, ha costituito una	
	garanzia bancaria a favore dell'EGA, di importo convenuto di €	
	1.353.353,20 (euro	
	unmilionetrecentocinquantatremilatrecentocinquantatre/20), avente	
	durata fino al 17/2/2023.	
	3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo	
	di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva	
	(fideiussoria, assicurativa o bancaria) entro e non oltre 2 mesi	
	precedenti la relativa data di scadenza. Il rinnovo a scadenza	

avverrà per un importo che sarà quantificato nella percentuale del 2% del totale dei ricavi da tariffa risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale rinnovo avrà durata triennale.

4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 30

(Penali)

1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

2. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 31

(Sanzioni)

	1. L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione	
	al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla	
	regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.	
	Capo VI – Altre disposizioni	
	Articolo 32	
	(Divieto di sub-concessione)	
	1. E' fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere,	
	parzialmente o totalmente, il Servizio oggetto della Convenzione,	
	pena l'immediata risoluzione della stessa, con tutte le conseguenze	
	di legge e con l'incameramento, da parte dell'EGA, delle garanzie	
	prestate dal Gestore.	
	2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva	
	responsabilità nei confronti dell'EGA, per la sola esecuzione di	
	specifiche attività strumentali alla gestione delle reti e degli	
	impianti, potrà avvalersi di soggetti terzi, individuati nel rispetto	
	della vigente normativa in materia di affidamento di contratti	
	pubblici di lavori, servizi e forniture.	
	Articolo 33	
	(Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)	
	1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria,	
	previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione a	
	eventuali grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si	
	applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative	
	alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione	
	dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento	

degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.

3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Articolo 34

(Continuità del Servizio dopo la scadenza)

1. Il Gestore è obbligato a proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.

Articolo 35

(Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)

1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione. In via preliminare rispetto alle tempistiche sopra indicate, l'EGA può valutare, verificato il perdurare delle condizioni di affidamento *in house*, di riaffidare il

	Servizio al Gestore uscente.	
	2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al gestore entrante.	
	3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.	
	4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.	
	5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.	

6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile. Il gestore subentrante è inoltre tenuto, ai sensi dell'art. 152, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere ovvero ad estinguerli, secondo le previsioni contenute nei contratti di finanziamento stessi.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo gestore -

	limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti	
	improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti	
	per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della	
	convenzione entro il termine del periodo regolatorio <i>pro tempore</i>	
	vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si	
	verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie	
	prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del	
	contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne	
	ricorrono i presupposti, un procedimento sanzionatorio per	
	mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore	
	residuo.	
	9. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, il pagamento del	
	valore di subentro al Gestore uscente avrà luogo entro il	
	novantesimo giorno antecedente al subentro del nuovo gestore che,	
	in caso di rateizzazione dell'importo ove consentita dalla normativa	
	di volta in volta vigente, dovrà presentare idonea fideiussione,	
	autonoma e a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione a favore del Gestore uscente, rilasciata da	
	primario istituto di credito gradito dal Gestore e/o, ove del caso, dai	
	Finanziatori dello stesso. La fattura sarà emessa all'incasso delle	
	somme in parola. L'EGA a tal fine dovrà prevedere l'obbligo per il	
	gestore subentrante di assumere, anche ai sensi dell'art. 1273	
	Codice Civile, il debito relativo al pagamento del valore di subentro	
	e di effettuare il relativo pagamento (ovvero di prestare idonee	
	garanzie nel caso di rateizzazione di cui al presente comma) nei	

confronti del Gestore uscente entro il novantesimo giorno antecedente l'avvio del nuovo affidamento.

10. In caso di mancato pagamento matureranno, in automatico e senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

11. In caso di cessazione della gestione del Servizio in un momento successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del Gestore uscente, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori iscritti a bilancio, nei limiti consentiti dalla pertinente regolazione ARERA, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio intercorrente tra il termine dell'esercizio finanziario e la data di effettiva cessazione della gestione.

Articolo 36

(Privilegio generale in favore dei Finanziatori)

1. L'EGA prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali Finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore, ai sensi degli artt. 2745 e seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in merito ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. E' pertanto riservata la più ampia facoltà ai Finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.

Articolo 37

(Cessione dei crediti)

	1. Anche ai fini del precedente articolo, l'EGA autorizza sin d'ora e	
	presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche	
	in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo –	
	indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o	
	ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi, derivanti	
	dalla Convenzione.	
	2. I suddetti crediti potranno essere altresì costituiti in pegno in	
	favore dei Finanziatori.	
	Articolo 38	
	(Modalità di aggiornamento della Convenzione)	
	1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente	
	Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio,	
	coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la	
	trasmissione della predisposizione tariffaria.	
	Articolo 39	
	(Disposizioni transitorie e finali)	
	1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, le	
	Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Legge	
	Regionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia	
	di servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di	
	affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture e alle	
	altre normative di riferimento.	
	2. Ogni disposizione della Convenzione dovrà intendersi	
	automaticamente sostituita, modificata e integrata per effetto di	
	previsioni normative e/o disposizioni dettate dall'ARERA, entrate	

in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto, fermo restando l'impegno delle Parti ad aggiornare il testo della Convenzione per adeguarlo alle modifiche normative intervenute nel più breve tempo possibile.

3. Nelle more del completamento dei subentri nelle gestioni in economia, al fine di garantire la continuità del Servizio, rimangono in vigore, per quanto non diversamente e puntualmente definito dalla Convenzione, la disciplina organizzativa, le norme, le prassi, i regolamenti, i prezziari e ogni altra documentazione oggi vigente sul territorio dell'ATO, purché non incompatibili con la normativa di legge specificatamente applicabile.